



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 81 - del 19-12-2023

OGGETTO: APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022 AVENTE AD OGGETTO IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:10, nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

=====

Prospetto delle presenze

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
BENNATI GIANNI	SINDACO	P
CHELI ALESSANDRA	VICE SINDACO	P
LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	P
DEL PASQUA PAOLA	CONSIGLIERE	P
BASAGNI DAVIDE	CONSIGLIERE	P
DONATI SONIA	CONSIGLIERE	P
ROGGIOLANI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
PASCUCCI GIULIANO	CONSIGLIERE	P
CASINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
MARZULLO ANTONIO	CONSIGLIERE	P
RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	P
VALDAMBRINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
AREZZINI SARA	CONSIGLIERE	P

IL PRESIDENTE:	BENNATI GIANNI
SEGRETERIO GENERALE:	MACCHIARELLI CINZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* (nel prosieguo anche *“Decreto Riordino”*), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;

– detto Decreto delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;

– il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a *«tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, con esclusione dei *«servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale»* (art. 35), nonché degli *«impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane»* (art. 36);

– i servizi pubblici locali *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»* (art. 3, co. 1);

– pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);

– i servizi pubblici locali che l’Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall’Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;

-in particolare, i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:

a) rilevanza economica:

-i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli *«erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»* (art. 2, co. 1 lett. c). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell’esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata *«di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell’ente stesso, avendo riguardo all’impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)»* (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);

b) non meramente strumentali alle finalità dell’Ente:

-i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all’Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell’utilità collettiva. La differenza tra *“servizio*

pubblico locale” e “servizio strumentale” può essere ricondotta a quella tra “concessione di pubblico servizio” e “appalto pubblico di servizi”. La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l’appalto si ha «*per prestazioni rese in favore dell’Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009). Ed ancora, «*nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell’appalto di servizi spetta all’amministrazione compensare l’attività svolta dal privato*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

c) a rete e non a rete:

-il Decreto, all’art. 2, co. 1 lettera d), definisce “servizi pubblici locali a rete” i «*servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente*». I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale. Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l’art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall’utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

PREMESSO, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l’Ente può ricorrere sono, ai sensi dell’art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

DATO ATTO che:

- l’art. 30 del Decreto introduce l’obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;
- la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- essa rileva, inoltre:

- a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 81 del 19-12-2023 - pag. 3 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

dell'energia elettrica e del gas naturale estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 201/2022) anche al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica;

b) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;

c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

– con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

DATO ATTO, inoltre, che:

-per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;

– il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);

– per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023;

– per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2022;

DATO ATTO che:

– l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

– pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, ossia: dall'AIT per il servizio idrico integrato, dalla Provincia di Arezzo per il TPL e dall'ATO per i rifiuti;

CONSIDERATO che per i servizi affidati alle società *in house* la cui relazione ricognitiva, secondo il Decreto Riordino, costituisce Appendice al Piano di razionalizzazione, di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, si fa presente che non sussistono nel perimetro di ricognizione società partecipate *in house* a cui sono stati affidati servizi rilevanti a livello economico;

PRECISATO altresì che:

-ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;

-il medesimo documento è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;

VISTA la Relazione di ricognizione dei SPL sulla base delle informazioni fornite dai vari uffici che hanno affidato i servizi di cui all'oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali, separatamente verbalizzati;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. DI DISPORRE che:
 - ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
 - ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che i medesimi atti siano resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2;
 - sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC siano anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:
 - a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;
 - b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.
4. DI RENDERE fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..

(85/GM/gm)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BENNATI GIANNI

SEGRETARIO GENERALE

MACCHIARELLI CINZIA